

COMUNE DI MURLO

Provincia di Siena

REGOLAMENTO EDILIZIO RURALE

Allegato A al

Regolamento Urbanistico



REGOLAMENTO URBANISTICO: ALLEGATO A - REGOLAMENTO EDILIZIO RURALE

- Premesse

La legge regionale 1/2005, al Capo III, affronta la disciplina del "Territorio Rurale" in termini di sua tutela e valorizzazione e di regolamentazione e programmazione degli interventi di miglioramento agricolo-ambientale, ma anche di quelli prettamente edilizi. Le sue norme attuative sono rimandate al Decreto PGR n.5 del 9 febbraio 2007. Inoltre gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola sono regolamentati anche dalla L.R. n.25 del 4 aprile 1997, che ha sua volta modifica ed aggiorna la LR 14.4.1995, n. 64.

Tuttavia nella normativa regionale non tutti gli elementi che caratterizzano l'identità rurale di un territorio comunale, soprattutto se prevalentemente agro-silvo-pastorale come quello di Murlo, sono completamente sviluppati o dettagliati ad una scala utile come quella locale.

Per esempio ancora oggi la viabilità minore ricalca spesso vecchi tracciati, anche se rifatta e adattata ai nuovi traffici e mezzi. Essa rappresenta un elemento sia funzionale che decorativo comunque importante nella caratterizzazione del paesaggio di Murlo, e può costituire un insieme di visuali di alto pregio. Molte sono le strade di delicato equilibrio ambientale: strade panoramiche, seguite da filari di alberi, chiuse da siepi o muri di pietra, tra case sparse e chiese isolate. Per questi motivi, la rete viabile cosiddetta secondaria rurale, ovvero quella di competenza comunale che si sviluppa sostanzialmente in ambito agreste, richiede una politica di manutenzione e di recupero che non ne alteri i caratteri essenziali e ne salvaguardi la valenza paesaggistica. Essa andrà considerata in occasione dell'attuale Variante di Piano Strutturale, così come altri aspetti che entrano nella pianificazione e gestione urbanistico-territoriale ed edilizia delle aree rurali.

Oltre agli aspetti collegati alla viabilità rurale saranno quindi affrontate le tematiche specifiche relative all'edilizia nei contesti agricoli, sia per un suo uso pertinente a tali attività, sia per possibili conversioni verso altre funzioni. Verranno regolamentate i molteplici aspetti per un uso multifunzionale del territorio esterno ai centri urbani, e della creazione di infrastrutture "leggere di servizio" (es. dalle piazzole di sosta ai percorsi tematici) ma anche di quelle peculiari per lo svolgimento di alcune necessità (es. impianti di fitodepurazione di insediamenti rurali).

Il presente Regolamento contiene quindi norme da applicarsi nelle aree rurali comunali, ovvero all'esterno dei centri abitati come meglio individuati nella Tav 5. Esso è suddiviso nei seguenti 34 articoli:

Art. 1. Rete viaria rurale

Art. 2. Criteri per la rete viaria rurale esistente

Art. 3. Criteri per la viabilità di progetto

Art. 4. Percorsi e spazi pedonali, piste ciclabili

Art. 5. Piazzole di sosta, aree pic-nic e zone di accesso

Art. 6. Impianti sportivi, culturali e ricreativi

Art. 7. Realizzazione di piscine per supporto ai servizi agrituristici

Art. 8. Infrastrutture leggere per la fruizione sportiva, turistica e per il tempo libero

Art. 9. Modalità per l'individuazione ed il recupero degli insediamenti rurali dismessi ai fini agricoli

- Art.10. Criteri di intervento e prescrizioni particolari per la trasformazione funzionale di edifici agricoli produttivi(annessi agricoli) non più utilizzati "ai fini agricoli"
- Art. 11. Regole tipologiche per nuovi edifici rurali
- Art. 12. Regole tipologiche particolari per nuove costruzioni accessorie(annessi agricoli) e per manufatti precari
- Art. 13. Mantenimento della funzionalità originaria degli edifici rurali non abitativi
- Art. 14. Modifica della funzionalità originaria degli edifici rurali non abitativi
- Art. 15. Regole di intervento per le rovine
- Art. 16. Parcheggi di servizio ai nuclei rurali ed agli impianti per il tempo libero
- Art. 17. Recinzioni
- Art. 18. Illuminazione esterna
- Art. 19. Fitodepurazione per case sparse e piccoli nuclei isolati
- Art. 20. Nuove costruzioni per annessi agricoli di cui all'art.41.comma 4 della L.R.1/2005
- Art. 21. Nuove costruzioni per annessi agricoli di cui all'art.41.comma 5 della L.R.1/2005 (vedi art.6.4 del Regolamento di attuazione)
- Art. 22. Nuove costruzioni per annessi agricoli di cui all'art.41.comma 7 della L.R.1/2005(vedi art. 5.3 del Regolamento di attuazione)
- Art. 23. Installazione di manufatti precari di cui all'art.41.comma 8 della L.R.1/2005(vedi art. 7.1-2 e 8.1-2 del Regolamento di attuazione)
- Art. 24. Accessori e arredi
- Art. 25. Opere testimoniali/commemorative e opere d'arte
- Art. 26. Regole di intervento per le ville e fattorie storiche
- Art. 27. Utilizzo e disciplina delle energie rinnovabili in ambito rurale
- Art. 28. Lavori di modifica morfologica dei terreni agro-silvo-pastorali
- Art. 29. Fertilità dei suoli
- Art.30. Attività rurali problematiche
- Art. 31. Tutela e incentivazioni di siepi e filari
- Art. 32. Mitigazione e inserimento ambientale di infrastrutture rurali.
- Art. 33. Taglio dei boschi e commercio di alberi
- Art. 34. Polizia rurale.

Esso va inteso ai sensi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e come completamento ed integrazione, a livello comunale, di quanto già previsto dal R.R. n. 5/2007, Regolamento di attuazione del Titolo IV, capo III (Il territorio rurale), della L.R. n. 1/2005 (Norme per il governo del territorio), nonché in accordo e sinergia con il Programma di sviluppo rurale della Regione Toscana per il periodo 2007/13. Tutto ciò nel rispetto del vigente Piano Strutturale Comunale-Disciplina del Territorio e dell'intervenuta approvazione del "Programma aziendale pluriennale" con i contenuti e con le procedure di cui all'art.9 del già citato regolamento attuativo della L.R. n.1./2005, rispetto al quale vanno anche confermate o ridefinite le procedure di approvazione indicate dal medesimo art.9.

Pertanto, in considerazione di tali linee di indirizzo e dei relativi contenuti normativi ed operativi, nonché nella consapevolezza dei valori del territorio agro-silvo-pastorale del comune di Murlo, evidenziati anche dalla presente variante di Piano Strutturale Comunale, il presente Regolamento vuole almeno in parte contribuire, nel comparto rurale locale, al **raggiungimento dei seguenti obiettivi**,:

- **contenere e se possibile invertire la tendenza allo spopolamento di diversi ambiti rurali comunali, con conseguenti modificazioni territoriali (fenomeni legati all'abbandono);**
- **la conservazione ed il mantenimento delle aree a maggior pregio ambientale ed agricolo;**
- **il mantenimento degli elementi di arredo e tipologici che caratterizzano il locale paesaggio rurale nel suo insieme (es. strade bianche, muretti, ponticelli, siepi e filari, ecc.);**

- **la riduzione dell'impatto delle pratiche agricole, con particolare riferimento alla protezione quantitativa e qualitativa delle risorse idriche e della biodiversità locale;**

- **il mantenimento delle pratiche agricole tradizionali;**

- **la conservazione e la difesa del suolo e della copertura forestale;**

- **il mantenimento ed il recupero dei fabbricati e dell'edilizia rurale, possibilmente mantenendola collegata ad attività agricole effettive e non solo a quelle integrative (es. agriturismo e ospitalità);**

- **un migliore collegamento e sviluppo armonico tra i casolari e i nuclei edificati delle aree rurali e quelli più prettamente urbanizzati del territorio comunale.**

- Articolato

Art. 1 Rete viaria rurale

1. Definizione.

La rete viaria rurale è da intendersi l'insieme delle strutture ed attrezzature territoriali destinate alla mobilità ed alla sosta, o vincolate funzionalmente in rapporto a tali usi, nelle zone utilizzate e/o destinate dagli strumenti di pianificazione all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorale.

Le aree destinate alla viabilità comprendono: sede stradale, nodi stradali, parcheggi, fasce di rispetto.

Nella rete viabile minore si comprendono anche le strade non carrozzabili, sterrate e a transito non motorizzato esclusi mezzi per la coltivazione dei terreni ecc., come i sentieri (viottoli) e le strade campestri .

2. Classificazione

La rete viaria rurale, in relazione allo stato d'uso consolidato o a quello previsto ed ai fini della regolamentazione degli interventi consentiti di seguito espressa, viene così distinta:

- a. strade rurali esistenti, di competenza comunale o privata, da assoggettare normalmente a manutenzione al fine di assicurarne l'uso e tutelarne i valori ambientali e paesistici;
- b. strade rurali esistenti, di competenza comunale o privata, da recuperare e migliorare nella qualità, al fine di permetterne l'uso in relazione ai tipi di traffico a cui sono destinate e di riqualificarle per quanto riguarda gli aspetti ambientali e paesistici;
- c. strade rurali di progetto, anche con eventuale recupero di tratti di quella esistente da prevedersi quando la viabilità esistente si riveli insufficiente (viabilità rurale integrativa) o non più recuperabile (viabilità rurale sostitutiva).

Art. 2. Criteri per la rete viaria rurale esistente

1. Nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b) del precedente art.1, al fine di tutelare o ripristinare la panoramicità delle strade alte di crinale, deve essere limitata ogni nuova costruzione che superi il livello stradale ed eliminata ogni barriera che impedisca le visuali verso monte o verso valle. Importanza primaria ha la conservazione delle alberature di decoro, delle recinzioni con siepi o muri. Le vecchie strade non classificate di scorrimento non devono essere di norma allargate, ma dotate piuttosto di piazzole e disciplinate da sensi unici.
2. E' di norma vietata l'asfaltatura delle così dette "strade bianche", salvo che per motivi connessi alla pubblica incolumità e pubblico interesse, che fossero formalmente dichiarati dalle competenti autorità.
3. La progettazione e la esecuzione di interventi di organica riqualificazione delle strade esistenti soggiacciono alle disposizioni di cui al successivo art. 3.

Art.3. Criteri per la viabilità di progetto

1. I progetti delle strade di nuova realizzazione dovranno comprendere gli assetti vegetazionali, le modellazioni del terreno e l'eventuale arredo stradale, necessari ad assicurarne le relazioni con l'ambiente e con il paesaggio, valorizzarne gli aspetti panoramici e conformarle al loro effettivo uso. I progetti dovranno inoltre prevedere le modalità di tutela del patrimonio archeologico ma anche di quello storico-culturale locale, eventualmente presente o rintracciabile nelle aree interessate dagli interventi.

Le aree manomesse nel corso dei lavori comprese quelle per l'organizzazione cantieri dovranno essere ripristinate a termine dei lavori stessi e rese paesaggisticamente e ambientalmente compatibili con la situazione preesistente all'intervento.

Entro gli insediamenti esistenti rurali, potrà essere distinta la viabilità di scorrimento da quella di servizio proponendo un assetto che potrà essere modificato senza che ciò costituisca variante.

2. Per manufatti esistenti e di nuova realizzazione dovranno essere eseguite quelle opere necessarie per adeguare le protezioni stradali al contesto paesaggistico e architettonico dell'ambiente. Le nuove strade

in prossimità degli abitati dovranno di norma essere alberate, fermo restando per le sole strade di competenza comunale i limiti e le distanze imposte dal Nuovo Codice della Strada.

3. Nel caso di nuove realizzazioni, il progetto delle opere di protezione stradale dovrà tener conto sia dei problemi di sicurezza, sia dell'inserimento nel paesaggio. Esse vanno realizzate con tutte le precauzioni contro il degrado dell'ambiente, l'inquinamento chimico e acustico, il proliferare di costruzioni di servizio, di segnaletica vistosa lungo il tracciato.

Pertanto ogni progetto di apertura di nuove strade o di modifica di tracciato di strade rurali asfaltate e non, deve essere preceduto dall'esame dei seguenti punti allo scopo di ridurre gli impatti negativi:

- funzione della strada: sociale, di raccordo, di interesse locale, di controllo del territorio. Si devono tener presenti le funzioni dirette (per esempio trasporto persone o merci) e i risultati indotti (per esempio, sviluppo turistico della zona);
- tipo di fruizione: grado e caratteri dell'uso quantità dei fruitori, uso continuo, stagionale o occasionale, riservato o pubblico). Numero degli abitanti serviti di centri e case sparse; legami con attività economiche, previsioni di intensità di traffico;
- caratteri del tracciato: rapporto con il rilievo (strada di fondovalle, di crinale, di versante). Rapporto con il suolo e sottosuolo e conseguenze sulla stabilità del terreno; opere di sostegno e di manutenzione;
- prevenzioni da rischi: limitazioni di traffico, tracciati a fondo chiuso, attrezzature antincendio; protezione dai rumori e difesa delle visuali paesistiche.
- valutazione degli impatti ambientali e delle modifiche paesaggistiche apportate del nuovo tracciato.

4. Per quanto riguarda le limitazioni all'inquinamento acustico dovranno essere previste piantumazioni di essenze vegetali tipiche dell'area con la preferenza di essenze arbustive sempre verdi o schermature con manufatti in grado di armonizzarsi con il paesaggio esistente.

5. Per quanto riguarda la limitazione dell'inquinamento atmosferico dovranno essere preferite, fra quelle tipiche dell'area, le essenze vegetali più resistenti alle emissioni veicolari.

6. Per quanto riguarda la limitazione dell'inquinamento ambientale fisico-chimico (perdita di liquidi e sostanze inquinanti cadute da autocisterne, lavaggi del manto stradale ecc.) dovranno essere realizzate adeguate opere al fine di evitare dispersioni nei terreni limitrofi.

7. Per quanto riguarda la protezione delle scarpate dovrà essere realizzato l'inerbimento delle stesse con la piantumazione di essenze arbustive o la posa di grigliati o manufatti che permettano l'attecchimento di erbe e cespugli selezionati fra quelli tipici dell'area, in base alla loro resistenza agli agenti inquinanti. In particolare la realizzazione di muri di sostegno, fossi di scolo e drenaggio, tombini ed altre opere accessorie dovranno essere realizzate privilegiando, ove tecnicamente possibile, soluzioni tradizionali (es. con l'impiego di sassi e laterizi) e di ingegneria naturalistica, limitando al massimo l'uso del cemento.

8. Anche l'asfaltatura dovrà essere il più possibile evitata, privilegiando massicciate in brecciolino ed altro materiale compatto tipico delle tradizioni locali (strade bianche).

9. Per nuove realizzazioni di viabilità rurale valgono i seguenti ulteriori criteri progettuali/esecutivi:

- qualora i nuovi tracciati costituiscano viabilità rurale sostitutiva si dovrà avere cura di prevedere ed eseguire il ripristino dello stato dei luoghi lungo il tratto dismesso, salvo che si dimostri la possibilità di mantenerne o riconvertirne la funzionalità per usi sempre connessi alla mobilità e frequentazione della zona, anche pedonale e/o ciclabile

- In fase di progettazione si dovrà dimostrare che il nuovo tracciato si inserisce nel contesto senza arrecare danni paesaggistici e/o ambientali, sia per la localizzazione che per le tecniche e materiali impiegati, evitando rigorosamente tracciati interessanti i crinali;
- nel caso il tracciato preveda l'asportazione di vegetazione arborea-arbustiva, sarà obbligatoria comunque, quale interventi di compensazione, la piantumazione in loco o in aree adiacenti di essenze vegetazionali tipiche del paesaggio locale.

Per le indicazioni circa i lavori di modifica morfologica dei terreni in ambiti agro-silvo-pastorali causati dagli interventi sopra descritti si rimanda poi a quanto indicato nell'art.28 del presente Regolamento.

Art. 4. Percorsi e spazi pedonali, piste ciclabili

1. Il progetto del sistema costituito dai percorsi pedonali, dalle aree pedonali e dalle piste ciclabili nelle zone rurali deve utilizzare preferibilmente tracciati e sedi stradali esistenti, mediante la loro riorganizzazione funzionale e morfologica; in particolare all'esterno dei centri abitati deve risultare alternativo a quello della circolazione automobilistica e avere, quindi, spazi, direzioni, percorribilità e scenari autonomi.

2. Nuovi tracciati potranno essere progettati solo in carenza di tracciati e sedi esistenti.

Dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

- utilizzo di tracciati storici esistenti o abbandonati, tra cui sono da privilegiare i sentieri e le carrarecce campestri ma anche le massicciate di ex-tracciati ferroviari;
- andamento marginale ai campi e alle proprietà, su segni del terreno individuabili;
- collegamento con e tra attrezzature pubbliche e di uso pubblico: aree scolastiche, sportive, verdi ecc.;
- presenza lungo i percorsi di edifici e manufatti di interesse storico e architettonico, e di luoghi e scorci di interesse paesaggistico, panoramico, ambientale, di corsi d'acqua, di presenze vegetazionali caratteristiche.

3. La realizzazione dei percorsi pedonali deve adeguarsi al criterio dell'intervento leggero; si preferiranno pavimentazioni permeabili e la delimitazione attraverso bordi e cordoli, senza risalto sul terreno.

Il progetto deve prevedere la segnaletica, naturale e artificiale, atta a sottolineare la natura dei percorsi stessi, marcati dove opportuno dalla presenza di essenze e alberature che ne definiscano meglio il tracciato e il luogo dove conducono.

4. Tratti dei percorsi pedonali e ciclabili potranno essere utilizzati da mezzi di soccorso e di servizio.

Per le indicazioni circa i lavori di modifica morfologica dei terreni in ambiti agro-silvo-pastorali causati dagli interventi sopra descritti si rimanda poi a quanto indicato nell'art.28 del presente Regolamento.

Art. 5. Piazzole di sosta, aree pic-nic e zone di accesso

1. Le aree di accesso a servizi, attrezzature di interesse generale (comprese le aree pic-nic), parchi, riserve naturali, corsi d'acqua, laghetti per lo sport, sentieri naturalistici e tematici attrezzati, aree panoramiche e le piazzole di sosta connesse a tali aree o comunque previste nel territorio aperto devono avere le caratteristiche di cui ai seguenti comma;

2. La localizzazione delle aree di accesso e delle piazzole dovrà essere tale da non comportare l'abbattimento di esemplari e/o porzioni significative di vegetazione, né apprezzabili movimenti di terra; la posizione dovrà essere scelta fra quelle che producano il minore impatto visivo.

3. Le piazzole di sosta dovranno essere ben delimitate in modo non invasivo (con staccionate, muretti, siepi, ecc.) e segnalate. Dovranno essere dotate di strutture leggere minime di servizio, tra cui pannelli informativi, cestini porta-rifiuti, panche per la seduta. Dove le conformazioni del terreno lo permetteranno la disposizione e forma di tali attrezzature dovrà tener conto anche dell'utenza disabile.

Per le indicazioni circa i lavori di modifica morfologica dei terreni in ambiti agro-silvo-pastorali causati dagli interventi sopra descritti si rimanda poi a quanto indicato nell'art.28 del presente Regolamento.

Art. 6. Impianti sportivi, culturali e ricreativi

Gli ambiti rurali si prestano per lo sviluppo di innumerevoli attività sportive e ricreative. Oltre a quelle che necessitano di interventi ed infrastrutture leggere, spesso rimovibili, descritti nel successivo art.8, ve ne sono altre che invece richiedono trasformazioni più profonde ed attrezzature ed infrastrutture di supporto decisamente più complesse. Anche tali attività, descritte nel presente articolo e, per quanto riguarda le piscine e i campi da tennis nel seguente Art.7, possono comunque essere positivamente accolte purchè inseribili nel contesto paesaggistico-ambientale circostante.

1. Strutture per maneggi e allevamenti equini non intensivi

L'attività dell'allevamento dei cavalli e del maneggio sarà possibile in aree agricole, nei sistemi specificati dalla disciplina del P.S. alle seguenti condizioni:

- o è richiesta la redazione, accanto al progetto, di un piano unitario di utilizzazione dell'intera area contenente la zonizzazione per le attrezzature e per il maneggio. Tale piano dovrà contenere il rilievo dello stato di fatto degli edifici e della vegetazione, nonché dei vincoli eventuali e descrivere in dettaglio non solo gli aspetti edificatori ma anche tutte le attività gestionali che si prevede di svolgere nel sito;
- o dovrà prioritariamente essere riutilizzato il patrimonio edilizio esistente anche con cambio di destinazione d'uso;
- o compatibilmente alla presenza di vincoli, eventuali nuovi manufatti non potranno incidere sulla sagoma dei crinali; non potranno essere costituiti da più di un piano fuori terra; i materiali e le tipologie dovranno essere consoni alle caratteristiche proprie dell'area e secondo i criteri costruttivi di cui al successivo art. 11;
- o nuovi manufatti (con l'esclusione di quelle che non comportino nuove volumetrie, es.: staccionate) potranno essere realizzati preferibilmente nelle aree di pertinenza di costruzioni esistenti;
- o tutti gli elementi accessori e di arredo dovranno essere specificatamente previsti e progettati quanto a localizzazione, tipologia, forme, uso dei materiali e colori;
- o il ciclo dei rifiuti ed in particolare la gestione di liquami, letame e lettiere dovrà essere specificatamente previsto e descritto ;
- o i manufatti esistenti realizzati con materiali non tradizionali, dovranno essere sostituiti o schermati con idonee essenze arboree autoctone o naturalizzate.
- o l'eventuale taglio di essenze arboree dovrà esser compensato con la messa a dimora, in loco o nelle immediate adiacenze, di un adeguato numero di esemplari arborei di specie autoctone.

2. La pratica del golf in ambiti agricoli

La pratica del golf sarà possibile in aree agricole, laddove espressamente specificato nei sistemi specificati dalla disciplina del P.S., ad esclusione delle aree comprese nelle seguenti categorie di beni soggetti al vincolo di cui alla L. 431/85:

- aree archeologiche con emergenze diffuse e singola estesa;
- usi civici;
- riserve naturali.

Dovranno essere progettati nel rispetto della normativa vigente nazionale e comunitaria ed in particolare di quella che prevede studi di Valutazione di Incidenza e di Impatto Ambientale, ma comunque tenendo conto delle seguenti condizioni di base:

- o redazione, accanto al progetto, di un piano unitario di utilizzazione dell'intera area contenente la zonizzazione per le attrezzature e per il campo da gioco. Tale piano dovrà contenere il rilievo dello stato di fatto degli edifici e della vegetazione, nonché dei vincoli eventuali;
- o potrà essere riutilizzato il patrimonio edilizio esistente anche con cambio di destinazione d'uso;
- o compatibilmente alla presenza di vincoli, eventuali nuovi manufatti non potranno essere costituiti da più di un piano fuori terra; i materiali e le tipologie dovranno essere consoni alle caratteristiche proprie dell'area e secondo i criteri costruttivi di cui al successivo art. 11;
- o tutti gli elementi accessori e di arredo dovranno essere specificatamente previsti e progettati quanto a localizzazione, tipologia, forme, uso dei materiali e colori;
- o i manufatti esistenti realizzati con materiali non tradizionali, dovranno essere sostituiti o schermati con idonee essenze arboree autoctone o naturalizzate;
- o dovrà essere specificatamente evidenziato, con adeguati elaborati progettuali, il ciclo delle acque ed in particolare la richiesta idrica per l'irrigazione e lo scarico di acque reflue trattate (con diserbanti ed erbicidi). L'impianto dovrà in tal senso dimostrare di non incidere sul bilancio idrico del comprensorio e di non emettere scarichi non trattati nel reticolo idrico superficiale o sotterraneo;
- o è vietata altresì ogni modificazione dei segni che contraddistinguono il paesaggio agrario, quali canali, fossi, confini naturali tra unità poderali contigue, sentieri, filari di alberi, ecc, e quant'altro caratterizzi l'attuale, valore dei luoghi.
- o l'eventuale taglio di essenze arboree dovrà esser compensato con la messa a dimora, in loco o nelle immediate adiacenze, di un adeguato numero di esemplari arborei di specie autoctone.

3. Strutture per laghetti di pesca sportiva

Per realizzare tali impianti per la pesca a pagamento in acque private, o pubbliche in derivazione, fatto salvo quanto previsto dalla normativa provinciale (Piano Pesca) e regionale (L.R.n° 7 del 30 gennaio 2005), dovrà comunque essere predisposto e inoltrato al Comune un progetto che abbia i seguenti contenuti e rispetti le seguenti condizioni:

- o specifichi le dimensioni dell'impianto in relazione alle caratteristiche dell'area e alle risorse naturali ivi disponibili al fine di non arrecare danni all'ambiente;
- o descriva l'uso del territorio prevedendo l'utilizzazione di elementi esistenti;
- o descriva, con il supporto di una relazione idrogeologica, il ciclo delle acque, ovvero la provenienza in entrata e lo scarico in uscita delle acque utilizzate, nonché valutare la sufficiente disponibilità nel tempo della risorsa idrica e l'assenza di impatti sulle falde sottostanti;

- allegghi una relazione gestionale dove evidenzi il numero massimo di pescatori previsti (capacità portante) e stabilisca una razionale distribuzione delle eventuali piazzole, dei parcheggi e delle strutture di servizio.
- -Tali impianti potranno essere realizzati previa dettagliata dimostrazione della compatibilità ambientale e paesaggistica e comunque mai con interventi finalizzati a scoperciare la falda sottostante.
- Inoltre nel caso di nuovi laghetti si preveda in ogni caso una superficie massima di acque libere pari a mq.6000.
- I manufatti di corredo, strettamente necessari e sempre rimovibili, dovranno comunque avere limitata volumetria e gli arredi dovranno essere realizzati con materiali adeguati al contesto
- paesaggistico.
- Per i punti di ristoro e/o di sede sociale dell'attività, dovrà essere privilegiato il recupero di volumi esistenti.
- Compatibilmente alla presenza di vincoli, eventuali nuovi manufatti non potranno essere costituiti da più di un piano fuori terra; i materiali e le tipologie dovranno essere consoni alle caratteristiche proprie dell'area e secondo i criteri costruttivi di cui al successivo art. 11;

4. Impianti fissi per caccia (altane, voliere, percorsi di caccia simulata es. con arco o balestra)

Per realizzare tali impianti valgono comunque i riferimenti e l'applicazione della normativa nazionale (L.n. 157/92) e del Piano Faunistico provinciale.

Gli impianti potranno essere valutati e quindi eventualmente autorizzati solamente previa redazione di predisposto un progetto che abbia i seguenti contenuti e rispetti le seguenti condizioni:

- specifichi le dimensioni dell'impianto in relazione alle caratteristiche dell'area e alle risorse naturali ivi disponibili al fine di non arrecare danni all'ambiente;
- descriva l'uso del territorio prevedendo l'utilizzazione di elementi esistenti;
- allegghi una relazione gestionale dove evidenzi il numero massimo di fruitori previsti (capacità portante) e stabilisca una razionale distribuzione delle eventuali piazzole, dei parcheggi e delle strutture di servizio.
- E' vietata la realizzazione di strutture identificabili come opere edilizie nuove. I manufatti necessari dovranno essere pertanto di tipo precario (es. altane, sagome e bersagli, capanni di servizio all'attività venatoria, ecc.), con materiali e tipologie consone all'intorno ambientale e rimossi dopo il periodo d'uso. A garanzia della rimozione il Comune potrà richiedere una idonea cauzione.
- E' ammesso il recupero ai fini di cui sopra di opere edilizie esistenti.
- Le aree interessate non potranno comprendere le seguenti categorie di beni soggetti al vincolo di cui alla L. 431/85:
 - usi civici,
 - riserve naturali;
 - aree di interesse archeologico con emergenze visibili, diffuse e singola estesa.
 - Gli interventi dovranno essere disciplinati da un'apposita convenzione o atto unilaterale con il Comune.

Per le indicazioni circa i lavori di modifica morfologica dei terreni in ambiti agro-silvo-pastorali causati dagli interventi sopra descritti si rimanda poi a quanto indicato nell'art.28 del presente Regolamento.

5. Altri impianti sportivi non agonistici. All'interno delle proprietà delle aziende agrituristiche, potranno essere individuati percorsi per attività sportive non intensive e non agonistiche, in particolare per quelle svolte su gomma (*ciclo-cross, mountain bike, enduro, trial*), ad uso degli ospiti delle strutture ricettive. Tali attività potranno essere svolte purchè sia evitata ogni modificazione sostanziale dei segni che contraddistinguono il paesaggio agrario, quali l'interferenza con canali, fossi, confini naturali tra unità poderali contigue, sentieri, filari di alberi, alberi isolati, ecc, e quant'altro caratterizzi l'attuale valore dei luoghi. La creazione di piste o tracciati non dovrà intaccare la stabilità dei versanti o favorire l'insorgere di processi erosivi; ogni modifica in tal senso andrà immediatamente ripristinata verso le condizioni originarie. Andranno altresì preventivamente valutati, con idonea relazione ambientale, i possibili impatti ambientali di consumo di suolo, rumori, polveri e gas di scarico legati a tali attività sportive.

Nel caso specifico di impianti sportivi per attività motoristiche non agonistiche quali trial ed enduro, fermo restando il rispetto di quanto sopra indicato, sono localizzate solo nelle aree di compendio dell'azienda agrituristica Viamaggio. A garanzia del rispetto delle condizioni di compatibilità ambientale degli impianti anche durante le fasi di gestione, il Comune dovrà richiedere idonea cauzione.

- Art. 7. Realizzazione di piscine e campi da tennis per supporto ai servizi agrituristiche e alle attrezzature turistico ricettive in zona agricola

Nell'ambito di aziende agricole attive ed anche impegnate in attività integrative di ospitalità rurale, nonché in presenza di attrezzature turistico ricettive in zona agricola, sarà possibile realizzare nelle aree di pertinenza di dette attività ed attrezzature piscine di adeguate dimensioni e comunque con vasche di non oltre 250 mq.di superficie, nel rispetto delle normative vigenti per gli impianti d'acqua ricreativi ed alle seguenti condizioni:

- o Tutte le vasche dovranno prevedere il ricircolo chiuso delle acque ed il loro filtraggio sarà effettuato possibilmente utilizzando metodi meccanici e di trattamento con ultravioletti, da preferirsi a quelli chimici (clorazione).
- o Le vasche delle piscine dovranno essere tutte completamente interrate, evitando situazioni sopraelevate o fuori-terra.
- o Sono espressamente vietati i rivestimenti di piscine e vasche di raccolta acque con la gamma di colorazione del blu.

Inoltre la rifinitura dei bordi e delle aree di pertinenza attorno alle piscine dovranno essere realizzate con materiali, forme e colori idonei al rispetto dell'edilizia locale e del paesaggio circostante, privilegiando il massimo inserimento ambientale di tali manufatti.

- o Non sono ammessi l'installazione di trampolini, scivoli o altre attrezzature sportive di supporto all'attività di piscina che si sollevino dal piano di bordovasca per più di 0,50 m.
- o Nelle situazioni morfologiche-ambientali idonee è altresì ammessa la realizzazione di biopiscine, ovvero di specchi lacustri balneabili con la presenza di nuclei di vegetazione acquatica e palustre e dove il filtraggio, oltre che con metodi meccanici, viene sostenuto da attività di fitodepurazione.

- Per la gestione delle piscine dovrà essere previsto un idoneo sistema di recupero e deposito delle acque piovane degli edifici, per limitare l'uso di acqua potabile e dei pozzi.

La realizzazione dei campi da tennis, non superiori a n° 2 di dimensioni regolamentari, è a sua volta soggetta alle seguenti regole e condizioni:

- devono mantenere il migliore rapporto con l'andamento del terreno, evitando il più possibile sbancamenti o la formazione di muri a retta; eventuali dislivelli, da mantenere in dimensioni molto contenute, saranno realizzati con prode erbose e non manufatti in pietra o in c.a.;
- i campi da tennis e le eventuali relative recinzioni saranno schermati con siepi e gruppi di alberi di alto fusto di specie autoctone;
- devono essere rispettati gli allineamenti del tessuto agrario: muri a retta, alberature, filari e sistemazioni in genere;
- impianti di illuminazione notturna sono possibili purchè progettati con soluzioni e orientamenti tali da non produrre elementi di inquinamento luminoso sul territorio circostante;
- è vietato l'uso di palloni od altre soluzioni mobili per la realizzazione di coperture temporanee dei campi;
- in nessun punto il piano del campo dovrà discostarsi di oltre 50 cm. dalla quota originaria del terreno.

Per le indicazioni circa i lavori di modifica morfologica dei terreni in ambiti agro-silvo-pastorali causati dagli interventi sopra descritti si rimanda poi a quanto indicato nell'art.28 del presente Regolamento.

Art. 8. Infrastrutture leggere per la fruizione sportiva, turistica e per il tempo libero.

Sentieri naturalistici attrezzati, torrette e capanni di osservazione per il *birdwatching*, percorsi "Vita", percorsi-avventura, piccoli parchi giochi per bambini, campi ridotti di tiro con l'arco ed analoghe infrastrutture leggere per la fruizione turistica e per il tempo libero, ai fini di sviluppare iniziative integrative al reddito aziendale o di servizio al sistema locale di ospitalità rurale (B&B e agriturismi), potranno essere realizzate sui terreni di pertinenza delle aziende agricole in attività, alle seguenti condizioni:

- Sia presentato il progetto esecutivo delle opere e ottenute le formali richieste autorizzazioni comunali.
- Tali strutture dovranno comunque essere sempre rimovibili e realizzate in legno od altro materiale leggero e in forme e colori compatibili con l'edilizia locale, con particolare attenzione al loro massimo inserimento nell'ambiente circostante. Non dovranno quindi essere collocate sui valichi, crinali o punti particolarmente esposti e visibili.
- Tutte le infrastrutture dovranno rispettare le normative sovracomunali di igiene e sicurezza, incluse quelle anti-incendio e anti-fulmini.
- Nel caso di infrastrutture montate su alberi vivi, esse dovranno evitare di danneggiare le piante con putrelle metalliche, chiodi o quant'altro e comunque rispettare le norme degli eventuali piani di assestamento forestale che, attraverso le autorizzazione della Comunità Montana o dell'Amministrazione provinciale, regolano la fruizione e gestione del patrimonio boschivo. Tali

attrezzature non potranno comunque esser montate su alberi storici o classificati come monumentali.

- o Dove possibile le soluzioni tecniche adottate per la realizzazione di queste infrastrutture di uso pubblico, dovranno tener conto anche di un loro utilizzo da parte dell'utenza sensibile (donne con carrozzine, bimbi piccoli, disabili, anziani, ecc.).



- Figg.1-2. Piattaforma e capanno di osservazione con doppio accesso, a scala e a rampa: quest'ultima fruibile anche da utenza sensibile (donne con carrozzine, bimbi piccoli, disabili, anziani, ecc.).

- o L'attenzione all'utilizzo di materiali leggeri e di forme e dislocazioni che tengano conto delle tradizioni edilizie locali e del miglior inserimento ambientale e paesaggistico possibile dovranno essere applicati anche nella realizzazione ed installazione di segnaletica e infrastrutture per la delimitazione di spazi e la sosta, quali pannelli informativi, bacheche, recinzioni, ponticelli pedonali, aree pic-nic e di sosta.



Figg.3-4. Due diverse tipologie di bacheca informativa ben inserite nel paesaggio e costruiti con materiali eco-compatibili.

Art. 9. Modalità per l'individuazione ed il recupero degli insediamenti rurali dismessi ai fini agricoli

Per le zone classificate come agricole dal Piano Strutturale e dal Regolamento Urbanistico del Comune al fine di

- o ottimizzare le capacità insediative del territorio comunale limitando al massimo l'ulteriore consumo di suoli liberi
- o di evitare il degrado di edifici rurali esistenti non più utilizzati,
- o promuovere la manutenzione e il riuso del patrimonio edilizio extra-urbano già esistente, anche mediante il recupero degli insediamenti rurali attualmente non più utilizzati per le finalità originarie.

- o garantire, attraverso interventi di sistemazione ambientale, un assetto delle aree correlate agli edifici dismessi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, ivi compresa la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali esistenti
- o assicurare l'univoca applicazione della normativa per l'individuazione e la dismissione degli immobili nelle zone in questione, in applicazione dell'art.45 della L.R.1/2005 e dell'art.12 del relativo Regolamento di attuazione del Titolo IV - capo III (Il territorio rurale)

Sono stabiliti di seguito le definizioni, i criteri, le procedure da seguire per la presentazione delle istanze di dismissione degli immobili e le modalità del loro recupero e valorizzazione .

Si definisce "insediamento rurale dismesso" il complesso di edifici singoli o in gruppo, accatastati e/o legittimamente realizzati, situati in contesti agricoli, con annesse relative corti e pertinenze, non più destinato totalmente o parzialmente agli usi finalizzati originariamente allo svolgimento dell'attività agricola quali residenze ed annessi agricoli.

1. Individuazione degli immobili ed accertamento della loro dismissione

Su richiesta delle proprietà entro il 31/12 di ogni anno o su iniziativa del Comune stesso, si deve procedere all'individuazione con le modalità meglio stabilite al successivo comma 3, su apposita cartografia del territorio comunale, degli immobili per i quali si sia accertata la dismissione dall'attività agricola attraverso le opportune ricognizioni, accertamenti ed acquisizione di testimonianze e certificazioni da parte di enti istituzionalmente o statutariamente preposti.

L'accertamento della dismissione deve essere certificato dagli uffici comunali competenti per territorio (Ufficio tecnico) entro il 31 gennaio dell'anno successivo, attuando così un progressivo censimento dei fabbricati rurali dismessi.

L'atto deliberativo del Consiglio Comunale con cui prende atto delle risultanze istruttorie di dismissione certificate dall'Ufficio Tecnico, corredato dalla relativa cartografia di individuazione degli insediamenti rurali interessati e classificati in base a quanto stabilito al successivo comma 2, viene pubblicato all'Albo del Comune per 15 gg., decorsi i quali l'atto diviene efficace e per gli immobili trovano applicazione le successive norme finalizzate al loro recupero funzionale.

Resta inteso che gli edifici e le relative pertinenze potranno essere recuperate solo dopo la notifica formale ai richiedenti o ai titolari degli immobili del summenzionato atto deliberativo di riconoscimento, da parte del Comune, dell'intervenuta dismissione dei medesimi .

2. Classificazione degli insediamenti dismessi per l'applicazione delle norme degli atti di governo del territorio comunale o del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale .

Al fine di procedere al recupero degli edifici rurali dismessi, deve essere loro assegnata nel progetto una o più destinazioni tra quelle ammesse dagli atti di governo del territorio comunale e dal P.T.C..provinciale.

Gli insediamenti rurali dismessi individuati ai sensi e con le modalità del comma 1, dovranno essere classificati, ove già non vi avessero provveduto gli atti di governo del territorio comunale e/o il P.T.C..provinciale, secondo le due seguenti categorie principali:

- **insediamenti rurali di Categoria A**, cui appartengono i complessi di edifici o i singoli edifici rurali di interesse storico–architettonico o ambientale.
- **insediamenti rurali di Categoria B**, cui appartengono i complessi di edifici o i singoli edifici rurali di pregresso valore ordinario.
- **insediamenti rurali di Categoria C**, cui appartengono i complessi di edifici o i singoli edifici rurali o elementi di scarso o nullo valore, superfetazioni, elementi deturpanti

3. Documentazione necessaria per l'individuazione degli immobili interessati

In caso di istanza da parte dei proprietari e per le valutazioni di competenza, agli uffici comunali di competenza deve essere prodotta dai titolari dei beni immobili interessati dal procedimento di dismissione la seguente documentazione:

- a) tavole del P.T.C.P in scala 1:1000 o 1:25000 con individuazione grafica degli edifici rurali dimessi;
- b) tavole del P.S. in scala 1:2000 o 1:5000 con individuazione grafica degli edifici rurali dimessi;
- c) estratto mappa catastale relativo all'intero insediamento rurale dimesso;
- d) documentazione fotografica a colori riguardante tutti gli edifici costituenti l'insediamento rurale dimesso;
- e) schede di rilievo con la descrizione puntuale degli edifici rurali dimessi sia dal punto di vista architettonico, sia dal punto di vista morfologico e tipologico, evidenziando le caratteristiche di pregio da conservare ed il sistema di relazioni, di rapporti visivi e strutturali con il territorio circostante.

4. Definizione degli interventi ammessi

a) Le modalità di intervento per essi ammissibili, sempre nel rispetto della L.R. 1/2005 e degli altri strumenti urbanistici sovracomunali, sono le seguenti:

1. **insediamenti rurali di Categoria A**: restauro e risanamento conservativo.
2. **insediamenti rurali di Categoria B**: ristrutturazione edilizia e, per gli
3. **insediamenti rurali di Categoria C**: ristrutturazione, demolizione e ricostruzione.

b) Sono ammessi interventi di recupero di singole porzioni di edifici o di singoli edifici dismessi facenti parte di **azienda agricola ancora in attività**, purchè sia dimostrata, con perizia giurata di professionista abilitato, l'assenza di necessità del loro riuso ai fini agricoli aziendali nei "programmi aziendali pluriennale di miglioramento agricolo ambientale" (programma aziendale) di cui all'art. 42 della L.R. 1/2005.

Detta perizia dovrà essere prodotta e richiamata espressamente nel testo di un atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto, con il quale la proprietà si impegna a non utilizzare per il medesimo arco di tempo alcuna possibilità edificatoria di nuove abitazioni o strutture di servizio eventualmente ancora possibile in applicazione degli indici prescritti dal P.S. o dalle norme dei Piani sovraordinati.

5. Modalità e prescrizioni per la progettazione ed esecuzione degli interventi di recupero edilizio

Il progetto relativo agli edifici agricoli dismessi deve essere proposto dal proprietario o dall'aveute titolo, mediante richiesta di permesso di costruire convenzionato ai sensi della legge regionale n.1 2005 e l'approvazione è subordinata alle condizioni previste dal P.S ed alle seguenti prescrizioni generali relative:

5.1. agli edifici agricoli dismessi:

- a) il recupero degli insediamenti rurali dovrà essere condotto ponendo la massima attenzione al rispetto delle fisionomia originaria dell'insediamento, alle caratteristiche tipologiche degli edifici ed al rapporto tra questi ed il contesto esterno (recinzioni, visuali, alberature, viali di accesso, idrografia superficiale, ecc.); Per gli annessi rurali precari (capannoni, tettoie, ecc) il riuso delle strutture a destinazioni non agricoli dovrà avvenire con la computazione della superficie utile lorda determinata dalla sola superficie coperta relativa ed un abbattimento delle eventuali altezze eccedenti i metri 4.00, così da contenere la scatola edilizia entro i limiti di connotazione planivolumetrica di diffusa tradizione locale.

Le unità immobiliari realizzate attraverso il recupero degli annessi agricoli avranno una superficie utile abitabile di mq 40 o di una volumetria di 120 mc.

Tutti i progetti edilizi inerenti il recupero degli insediamenti dismessi ed il cambio di destinazione d'uso saranno sottoposti ad una preventiva valutazione di compatibilità paesaggistica ed ambientale con il contesto rurale di contorno.

- b) gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, devono essere corredati da studi, analisi e rilevazioni volte ad individuare le componenti architettoniche e materiche che debbono essere salvaguardate;
- c) la chiusura di porticati, intesi quali fabbricati isolati o comunque strutturalmente autonomi costituiti da una tettoia poggiante su pilastri, ed i fienili o assimilabili, è sempre ammessa e deve avvenire con l'impiego di materiale di tamponamento e di finiture esterne identiche a quelle degli altri fabbricati chiusi presenti al contorno o comunque, in loro assenza, di quelle ricorrenti negli edifici della zona..
- d) In casi eccezionali e documentati con adeguati studi, ai fini della chiusura stessa può essere fatto ricorso ad altri garantendo comunque il mantenimento delle partizioni architettoniche e in generale delle caratteristiche strutturali originarie dell'edificio.
- e) Gli elementi preesistenti che per forma, materiali o particolare lavorazione, caratterizzano gli edifici, devono essere mantenuti e reimpiegati in loco.
- f) I materiali da usare sono, salvo diverse situazioni esistenti:
- tetti in coppi e tegole tradizionali, di cui almeno il 50% di recupero e posate miscelate alle nuove;
 - travi di copertura in legno, ovunque possibile con il recupero di quelle esistenti ;
 - pilastri e lesene in pietra a vista, ad eccezione delle parti originariamente intonacate;
 - serramenti in legno;
 - persiane in legno;
 - balconi, davanzali e opere in pietra, non lucidati;

5.2. ai parcheggi

Per la realizzazione di autorimesse di pertinenza di cui alla legge 122/89 devono essere utilizzati esclusivamente gli edifici accessori esistenti;

5.3. agli spazi comuni

Non sono consentite divisioni degli spazi comuni originari interni che alterino l'aspetto morfologico/tipologico delle cascine e dei fabbricati rurali preesistenti, salvo che per quelli in modalità di intervento 3 (edifici di nullo valore o di impatto negativo sul paesaggio).

Non sono consentite divisioni degli spazi comuni originari esterni. In particolare è vietata la realizzazione di muri divisorii nella corte centrale e nelle aree pertinenziali di valenza tipologica.

Nel caso di realizzazione all'interno dello stesso complesso rurale di più unità abitative non è ammessa, nella formazione eventuale di aree di pertinenza fondiaria distinte, la creazione di separazioni fisiche e recinzioni di qualsiasi natura se non attraverso soluzioni espresse da un progetto unitario dell'intervento, nel rispetto delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche dell'area.

5.4. a parchi e giardini

Per gli ambiti di verde privato meritevoli di tutela ed i parchi e i giardini di interesse storico artistico o botanico, nonché per le aree verdi annessi ai fabbricati rurali da recuperare posti all'interno della Riserva Naturale del Basso Merse e del locale Sito di Interesse Comunitario, vengono previsti interventi di manutenzione finalizzati alla conservazione nonché interventi di restauro.

Nell'ambito degli stessi non sono ammesse opere edilizie, eccezion fatta solo per piccole opere occorrenti per la loro fruizione o completamento.

5.5. alle altre aree di pertinenza di cui all'art. 45 - comma 2 della L.R. 1/2005

Gli interventi di sistemazione ambientale da realizzarsi nelle aree di pertinenza degli edifici rurali dismessi, fatte salve le più specifiche prescrizioni per le fattispecie di cui ai punti 3 e 4, devono garantire il mantenimento delle sistemazioni idraulico-agrarie, della vegetazione arborea ed arbustiva e della viabilità minore, nonché la tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica e testimoniale e delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti, nel rispetto delle disposizioni di merito del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale per le diverse zone agricole.

6. Destinazione d'uso ammesse

Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle indicate, per le singole zone agricole, dal P.S .

Art.10. Criteri di intervento e prescrizioni particolari per la trasformazione funzionale di edifici agricoli produttivi (annessi agricoli) non più utilizzati "ai fini agricoli"

1. Gli interventi su tali edifici dipendono significativamente dalle caratteristiche strutturali e tipologiche dell'edificio stesso e dell'uso originario e di quello sostitutivo per essi previsti. Per la progettazione ed esecuzione degli interventi si definiscono i seguenti criteri generali:

- Gli interventi devono permettere la riconoscibilità dell'edificio e della struttura originaria. La eventuale suddivisione in termini funzionali e/o per la formazione di distinte unità immobiliari di volumi unici non deve alterare tale unitarietà e la scatola edilizia originaria.
- Le facciate devono mantenere il carattere di paramenti pieni e le scansioni delle aperture presenti.
- Le nuove aperture, da mantenere nelle dimensioni eguali a quelle già esistenti se consone ai requisiti d'uso previsto per l'edificio, saranno in tal caso realizzate seguendo i caratteri tipologici delle medesime
- Le eventuali aperture grigliate in mattoni devono essere per quanto possibile mantenute e ripristinate salvo la possibilità di dotarle di infissi a filo interno.
- Le eventuali aperture esistenti senza infissi devono mantenere il carattere di "luci". I nuovi infissi devono, quindi, essere posizionati sul filo interno della muratura e con superfici interamente vetrate.
- Gli infissi devono avere le caratteristiche di disegno e materiche di quelle già esistenti o comunque secondo le caratteristiche ricorrenti nella tradizione dell'edilizia rurale locale

Art. 11. Regole tipologiche per nuovi edifici rurali ad uso abitativo (art. 3.4 del regolamento attuativo L.R.1/2005) e non

1. La tipologia dei nuovi edifici, se consentiti dalla normativa degli atti di governo del territorio comunale e nei limiti dimensionali dai medesimi stabiliti, dovrà ripetere i caratteri tipici delle costruzioni rurali tradizionali distinguendo tra:
 - tipologie per edifici rurali collinari
 - tipologie per edifici rurali di pianura

e dovranno essere improntati alla massima semplicità, privilegiando forme quadrate o rettangolari compatte. Si dovrà privilegiare la dimensione orizzontale rispetto a quella verticale: le costruzioni non potranno avere più di due piani, pari all'altezza massima di m. 6,50, salvi sovraccorpi di un piano sulla copertura aventi i caratteri tipologici di cui al successivo comma 5.

2. Le facciate devono presentare un'articolazione con partiture regolari e dovranno presentare una prevalenza dei pieni sui vuoti.

Sono vietati balconi, corpi aggettanti, pensiline, terrazze. Si deve escludere il ricorso a eccessi di citazioni stilistiche non giustificate da un'analisi coerente della tradizione locale.

3. Le aperture devono essere allineate, e in maggioranza della stessa dimensione soprattutto per quanto riguarda la loro altezza, di norma superiore alla larghezza.

Deve essere ben visibile la posizione dell'apertura per i vani residenziali ed evidenziati gli ingressi principali e quelle per i locali di servizio.

Finestre e porte potranno essere incorniciate con pietra o con fasce di colore come nelle tradizioni locali

4. Le logge e i portici, da collocare preferibilmente al centro del fabbricato, saranno interni al fabbricato stesso e, se compresenti, allineati e con la stessa partitura.

5. La superficie del corpo di fabbrica sovrammontante la copertura, non può essere maggiore del 30% del fabbricato sottostante. Il corpo stesso avrà preferibilmente posizione centrale rispetto al sottostante edificio; potrà presentare una superficie aperta maggiore di quella del corpo di fabbrica principale.

6. L'esposizione della facciata principale sarà preferibilmente a sud. Sono ammesse rotazioni per condizionamenti del sito o per riparo da venti dominanti o da altri fattori climatici.

La facciata principale, che dovrà essere sempre visibile, dovrà essere riconoscibile dal loggiato o portico o dalla porta d'ingresso, dalla prevalenza di aperture e dal maggior decoro architettonico.

7. Non sono ammesse scale esterne a sbalzo. Le scale esterne devono essere addossate interamente al corpo di fabbrica e poggiare su muro pieno continuo fino a terra. Le scale possono essere coperte; dovranno comunque dare su una loggia prima dell'accesso all'interno.

Sono ammesse anche scale doppie; nel qual caso dovranno essere simmetriche e centrali rispetto al corpo di fabbrica principale.

8. La distribuzione interna dell'edificio sarà improntata alla massima semplicità e ruoterà intorno ai seguenti elementi: scala, corridoi, cucina, portici e logge.

Il piano terra (o parte di esso) potrà essere adibito a depositi: le aperture di questi locali dovranno raccordarsi con quelle dell'intera facciata principale.

9. La copertura dovrà essere improntata alla massima semplicità; sono ammesse unicamente coperture a due falde (a capanna) o a padiglione, in relazione all'articolazione della pianta, evitando lo sfalsamento delle falde, la formazione di sporti di gronda con forti aggetti, l'introduzione di elementi fuori sagoma.

Il manto di copertura sarà realizzato con coppi e tegole di foggia tradizionale, almeno al 50% di recupero e posate miscelate alle nuove

10. Porticati, della profondità massima di m. 4,50, sono ammessi sulle parti laterali e tergali; essi devono essere realizzate con pilastri quadrati e copertura a una falda.

11. Eventuali dislivelli dovuti alle nuove costruzioni devono essere realizzati con argini arborei o con muri in pietra.

Sono vietati i muri a retta in cemento a vista.

Art. 12. Regole tipologiche particolari per nuove costruzioni accessorie (annessi agricoli) e per manufatti precari

Le costruzioni edilizie accessorie principali degli edifici rurali e di quelli con destinazione d'uso non agricola consistono in:

1 Strutture per l'esercizio dell'attività di produzione

2 depositi di attrezzi agricoli;

3 garage, ricoveri, tettoie;

4 manufatti precari;

5 impianti di servizio;

6 fabbricati per servizi agricoli o allevamenti;

7 silos.

Nei comma seguenti sono stabilite le regole per dette tipologie.

1. Strutture per l'esercizio dell'attività di produzione

Si definiscono in tal modo le costruzioni in genere strettamente funzionali all'esercizio dell'attività agricola: locali produttivi, ricoveri per animali, depositi e magazzini per lo stoccaggio e la conservazione dei raccolti, ecc.

Per la loro formazione deve essere perseguito prioritariamente il recupero di quelli esistenti con funzioni a essi coerenti e congrue. Gli ampliamenti o le nuove costruzioni devono porsi in organico rapporto con i fabbricati esistenti sia per quanto riguarda la tipologia, sia per quanto riguarda i caratteri stilistici e i materiali costruttivi.

Non sono in ogni caso ammesse tipologie costruttive proprie di fabbricati produttivi urbani. In particolare, sono vietati capannoni in prefabbricato. Sono elementi di riferimento per la progettazione:

- il sistema delle coperture;
- i materiali di finitura esterna;
- la distribuzione e l'articolazione dei volumi.

Attraverso la definizione degli elementi di cui sopra dovrà essere garantita una continuità sostanziale dell'intervento proposto rispetto ai caratteri e alle valenze del sistema ambientale preesistente preservando gli ambiti con prevalente carattere di naturalità, adattando l'intervento nei casi di comparti ambientali fortemente compromessi dalla presenza di strutture incongrue.

Le nuove costruzioni dovranno rispettare le seguenti regole:

- o la localizzazione deve essere congruente con i caratteri morfologici del sito e dell'insediamento esistente in modo da aggiungersi a esso in maniera organica ;
- o sono vietati movimenti di terra che alterino la configurazione del luogo;
- o I nuovi volumi, o quelli in ampliamento, dovranno avere forme semplici, compatte e lineari; le facciate dovranno, a meno di esigenze specifiche e documentate, presentare una prevalenza di pieni sui vuoti. Le finestre saranno poste in alto, all'altezza dell'imposta del tetto, con una maggiore dimensione della larghezza rispetto a quella dell'altezza.
- o Si possono avere finestre continue: nel qual caso la loro scansione dovrà ripetere quella della struttura, edilizia e costruttiva, dell'edificio.
- o Nel rispetto delle esigenze d'uso dei locali, è prescritta l'altezza massima di m. 6,50..
- o La copertura sarà a capanna, con manto in cotto.

2. Depositi di attrezzi agricoli

Sono i piccoli depositi o ripari per attrezzi, parzialmente o del tutto chiusi ma sempre coperti.

Nel territorio agricolo, per imprenditori professionali, quando non esistano volumi utilizzabili per deposito di attrezzi, è ammesso un solo deposito, da realizzare fuori terra, con superficie lorda massima di mq. 100 e altezza interna non superiore a m. 2.4. Nelle zone collinari è ammesso il volume fuori terra esclusivamente nel caso in cui si dimostri che non sia possibile interrarlo sfruttando il pendio.

I depositi devono essere accuratamente inseriti nell'orditura dei campi e mitigati dalla presenza di elementi naturali presenti (cespugli, siepi, filari, nuclei boscati, ecc.).

Valgono inoltre le seguenti regole:

- o gli spazi aperti esterni devono essere adeguatamente sistemati in coerenza e continuità con i caratteri degli spazi circostanti;

- o i depositi devono essere provvisti di schermature vegetali; i dislivelli devono essere utilizzati per interrare in parte l'annesso;
- o i percorsi di accesso devono utilizzare sentieri e viabilità esistenti;
- o non sono ammesse recinzioni di qualsiasi natura;
- o è vietato il deposito di materiali all'aperto se non per esigenze stagionali;
- o l'approvvigionamento idrico deve essere realizzato con pozzi e serbatoi autonomi;
- o l'allacciamento elettrico è consentito solo per la forza motrice senza punti di luce fissi.
- o Il manufatto, quando fuori terra, deve essere realizzato in muratura o in legno e di forma semplice:
- o non è ammesso l'uso di lamiera e altro materiale di risulta (assi, lastre di pietra, eternit);
- o il manto della copertura a capanna deve essere in cotto o in legno, la copertura piana deve essere coperta da terreno vegetale;
- o la pavimentazione deve essere lastricata in terra battuta o in legno;
- o l'apertura d'ingresso deve essere chiusa con sportelloni, senza superfici vetrate.

3. Garages, ricoveri, tettoie

Sono i depositi coperti per macchine agricole e loro accessori. Devono essere realizzati di altezza idonea in muratura o in legno, con manto di copertura in cotto. Non sono ammesse costruzioni di garages (box), ricoveri, tettoie ecc. in lamiera o materiale di risulta.

Gli indispensabili arredi di servizio, quali contenitori, serbatoi idrici, depositi di gas, condutture ecc., dovranno essere collocati in posizioni defilate e riparate dalla vista e accuratamente protetti con paraventi verdi (siepi, filari, specie rampicanti).

Le tettoie isolate e i ricoveri esterni avranno pilastri quadrati in muratura intonacata e copertura in manto di cotto.

4. Manufatti precari

I manufatti precari saranno realizzati con strutture in materiale leggero e smontabile, semplicemente appoggiati a terra, per le quali sono consentite esclusivamente le opere di ancoraggio, che non comportino alcuna modificazione dello stato dei luoghi.

Sono da escludere del tutto le baracche, le capanne, gli ovili, i pollai ecc. sparsi sui campi, specie se costruiti con materiali di rimedio quali assi, lastre di plastica o di metallo, reti etc.

Impianti di servizio, impianti di accumulo idrico, depositi di gas ecc. dovranno essere collocati in posizioni riparate dalla vista e protetti con paraventi verdi (siepi).

In questo caso, come per i parcheggi, la schermatura deve essere realizzata con essenze diversificate in modo tale da non avere l'effetto recinto verde.

5. Impianti di servizio

Le centrali termiche devono essere ubicate all'interno dell'edificio, in locali marginali.

Gli impianti non devono comunque determinare volumi tecnici esterni alla sagoma delle coperture.

La posa in opera all'esterno di bomboloni di GPL dovrà prevederne l'interramento (modelli a "tubero") opportunamente segnalati e mitigati con siepi e parti erbose ad idonee distanze di sicurezza come da indicazioni dei VV.FF. A ridosso di tali impianti non dovranno essere piantati alberi.

6. Fabbricati a uso servizi agricoli/allevamenti/produttivi

La progettazione di nuovi fabbricati destinati a servizi agricoli, alla produzione e trasformazione agricola ad allevamenti, dovrà verificare, in relazione alla dimensione dell'intervento e attraverso l'ausilio dello "schema di visualizzazione" di cui all'art. 9, l'impatto visivo sul contesto preesistente.

Le soluzioni di mitigazione dell'impatto possono prevedere barriere di verde, verifiche cromatiche, disposizione dei volumi.

Non sono in ogni caso ammesse tipologie costruttive proprie di fabbricati produttivi urbani.

Si adotteranno preferibilmente murature a faccia vista o intonacate;

Il manto di copertura dovrà essere comunque in cotto. Il prefabbricato può essere utilizzato eccezionalmente per fabbricati di grandi dimensioni; in questo caso si ricorrerà a schermature con alberi di alto fusto;

la copertura dovrà essere comunque a falde inclinate, con manto in cotto.

Sono elementi di riferimento per la progettazione:

- o il sistema delle coperture
- o i materiali di finitura esterna
- o la distribuzione e l'articolazione dei volumi.

Attraverso la definizione degli elementi di cui sopra dovrà essere garantita una continuità sostanziale dell'intervento proposto rispetto ai caratteri e alle valenze del sistema ambientale preesistente preservando gli ambiti con prevalente carattere di naturalità, adattando l'intervento nei casi di comparti ambientali fortemente compromessi dalla presenza di strutture incongrue.

Gli edifici per allevamenti devono rispettare le seguenti distanze minime:

- a. m. 35 dai confini dell'azienda.
- b. m. 300 da zone residenziali, centri e nuclei abitati
- c. m. 30 dalle strade di pubblico transito
- d. m. 40 dalle case di abitazione

Tali distanze minime devono essere rispettate anche per i recinti utilizzati per delimitare gli spazi aperti ad uso degli animali.

7. Silos

- I silos necessari allo stoccaggio devono essere localizzati in maniera discreta e schermata. Per quanto possibile, tenendo conto delle esigenze produttive delle singole aziende, si preferiranno silos di altezze contenute anche se in numero maggiore.

Non sono ammessi silos lungo i crinali e i valichi, né adiacenti a torri, chiese ed edifici storici.

Art. 13. Mantenimento della funzionalità originaria degli edifici rurali non abitativi

Eventuali lavori ed interventi di ammodernamento o adeguamento degli edifici rurali non di uso abitativo (es. stalle, fienili, silos, capannoni, granai, ecc.), per migliorare l'efficienza di tali infrastrutture o per adeguarsi ad eventuali nuove normative specifiche nazionali e regionali (es. sulla sicurezza, igiene, ecc.), non dovranno pregiudicare l'originario assetto funzionale dell'edificio stesso. In particolare elevata attenzione dovrà essere posta nel mantenimento delle connessioni funzionali tra spazi interni ed esterni, evitando ad esempio di sigillare ingressi, delle pareti o quant'altro.

Inoltre tutti gli interventi dovranno assicurare il rispetto, ai sensi della l.n. n.157/90, di eventuali nidi di specie animali protette (es. rondini, balestrucci, ecc.).

Art. 14. Modifica della funzionalità originaria degli edifici rurali non abitativi

Nel rispetto delle normative vigenti (es. sulla sicurezza, l'igiene, ecc.) e del Programma Aziendale Pluriennale di miglioramento agricolo ambientale approvato dal Comune in applicazione del Regolamento regionale di attuazione della L.1/2005 (il Territorio Rurale), nelle **aziende agricole ancora in attività** potranno essere attuate modifiche agli spazi interni di edifici rurali esistenti non abitativi per sigenze connesse alle attività integrative aziendali .

Art. 15. Regole di intervento per le rovine

Negli edifici in cui sono avvenuti crolli, di rilevante estensione, sono ammessi interventi di ricostruzione, purchè sia stata rimossa la causa del crollo, ovvero non siano in atto fenomeni acuti di instabilità idrogeologica.

Il riuso delle rovine deve avvenire tramite formazione di Piano di recupero che interessi l'edificio e una significativa area circostante.

La ricostruzione avverrà ricomponendo la sagoma dell'edificio quale può essere ricostruita nelle parti mancanti attraverso la documentazione di riferimento. Le parti rimaste in condizioni di efficienza strutturale e funzionale andranno conservate ed evidenziate.

Le costruzioni di cui rimangono solo alcune tracce dovranno essere rimosse previa progettazione degli spazi esterni in tal modo recuperati.

Art.16. Parcheggi di servizio ai nuclei rurali ed agli impianti per il tempo libero

Grossi fabbricati e nuclei rurali potranno realizzare parcheggi di servizio alle propria attività, da realizzarsi con le metodologie più idonee per ottenere il massimo inserimento ambientale delle aree di sosta. Quest'ultime dovranno prevedere sempre la messa a dimora al loro perimetro di siepi, filari, dossi inverditi o altri sistemi naturali e prevedere una superficie di suolo non impermeabilizzato superiore al 75% della superficie totale destinata alla sosta dei veicoli. In tal senso sono da preferirsi le soluzioni inverdite, quali il verde carrabile o anche la semplice sistemazione della aree in terra battuta con ghiaia o brecciolino o altro materiale compatto tipico delle tradizioni locali.; in alternativa si potranno utilizzare varie tipologie di autobloccanti.

Dove possibile le aree di sosta dovranno essere ombreggiate e inserite nel paesaggio con la piantumazione di filari arborei di essenze autoctone.

Sono ammessi parcheggi interrati, purchè idoneamente mitigati con soluzioni di copertura a verde pensile.

Le dimensioni dei parcheggi dovranno essere contenute entro il limite di spazi di sosta di 1mq. ogni 10 mc. a servizio di soli fabbricati rurali, mentre la quota viene elevata a 2 mq. ogni 10 mc.di fabbricati rurali ove vi fosse anche la presenza di impianti per il tempo libero.

Tutti i parcheggi dovranno prevedere la dotazione di almeno una piazzuola per disabili vicino agli ingressi e, per i parcheggi più grandi (> 50 posti auto), detta dotazione dovrà essere pari ad almeno il 10% degli spazi, nonchè essere attrezzato con un numero idoneo di cestini e bidoni per la raccolta dei rifiuti.

Art. 17. Recinzioni

1. I tradizionali elementi divisorii e di confine (filari o alberi isolati, siepi, chiusure di vario tipo, steconate, arginature, fossi, muretti a secco, ecc.), sono fondamentali nel disegno del paesaggio agrario toscano. Essi pertanto dovranno essere conservati, se ancora presenti, o per quanto possibile, ripristinati laddove ne sussista traccia o comprovata documentazione recente.

Devono essere privilegiati i progetti di riordino fondiario che prevedano il ripristino o la creazione di siepi e filari con uso di specie ed ecotipi locali.

I sistemi tradizionali di recinzione esistenti, quali muri intonacati, muri a secco, siepi, devono essere conservati e saranno salvaguardati imponendone la manutenzione con i materiali e le tecniche tradizionali; le eventuali parti nuove contigue devono essere uniformate a essi.

2. Le nuove delimitazioni dei fondi agricoli saranno realizzate, di norma, sfruttando i segni già presenti sul terreno: fossi, muri a retta, filari di alberi, cespugli, dislivelli del terreno.

Le recinzioni non devono costituire, in qualunque materiale e forma realizzate, una barriera continua intorno all'insediamento; esse saranno diversificate e dovranno permettere sempre una certa visibilità all'interno.

Non sono ammesse recinzioni per gli insediamenti abitativi se non in caso di recinzioni già storicizzate o come schermatura di elementi incongrui; deve essere sempre garantita l'attraversabilità delle strade, l'accessibilità agli insediamenti e ai beni architettonici.

Le recinzioni, a carattere temporaneo e con materiali leggeri (paletti in legno e reti a maglie larghe) sono ammesse solo per gli allevamenti e per le aree soggette a rimboschimenti.

E' consentita la recinzione delle superfici contermini agli annessi agricoli, solo nel caso di piccoli allevamenti di animali da cortile per utilizzazione familiare.

3. Sono consentite le recinzioni per allevamenti di bestiame allo stato brado, quindi legate a questa specifica conduzione del fondo, per le quali è richiesta l'utilizzazione di materiali di minimo impatto visivo e consoni all'intorno ambientale.

La realizzazione di nuovi manufatti dovrà prevedere l'uso di materiali e tipologie che meglio si integrino nel contesto paesaggistico, preferibilmente con siepi ed elementi di essenze locali, o comunque tecniche e materiali paesaggisticamente compatibili, con divieto dell'uso del filo spinato.

Le recinzioni ubicate nel resede o comunque nelle vicinanze di edifici rurali, dovranno essere realizzate in legno o con pali e rete su cui addossare le siepi. Sono ammesse recinzioni in pietra o muratura intonacata sul lato di accesso.

Le recinzioni, a carattere temporaneo e con materiali leggeri (paletti in legno e reti a maglie larghe) sono ammesse solo per gli allevamenti, per aree faunistiche e per le aree soggette a rimboschimenti.

4. Le eventuali recinzioni delle aree produttive agricole, potranno essere realizzate a condizione che:

- non vengano ostruite strade vicinali;
- la recinzione consenta il passo a terra di fauna di piccole dimensioni (distacco minimo da terra di m. 0,20, qualora non si usino siepi) e sia di altezza non superiore a m. 1.80;

- siano creati varchi e/o scavalchi almeno ogni m. 100.

Art. 18. Illuminazione esterna

1. L'illuminazione delle zone a giardino, dei viali di accesso e delle zone esterne delle abitazioni rurali deve rispondere a criteri di funzionalità (visibilità) e di abbellimento percettivo delle aree illuminate.

2. L'illuminazione del giardino deve tendere soprattutto a valorizzare gli aspetti del verde disponendo una serie differenziata di sorgenti luminose .

E' consigliato, in genere, utilizzare diversi tipi di sorgenti luminose a seconda che si debbano illuminare percorsi, spazi all'aperto, edifici, ecc.

I tipi di lampade da esterno da adottare in un impianto di illuminazione all'aperto possono essere così individuati:

- lampade per illuminazione localizzata (plafoniere, lampade da parete e da terra - incassate e non);
- proiettori da terra e da palo.

Le prime determinano un tipo di illuminazione 'd'ambiente' o di sicurezza, adatto sia per illuminare i punti pericolosi dei percorsi (gradini, dislivelli), sia per illuminare in maniera puntiforme alcune zone del giardino.

E' preferibile, in genere, utilizzare lampadine di bassa potenza e aumentare il numero degli apparecchi per ottenere migliori effetti di ambiente.

Queste luci possono essere direttamente incassate sia nei muri di recinzione e di contenimento, sia su superfici carrabili, permettendo un'ottima illuminazione dei percorsi.

3. Gli altri spazi verdi devono avere una luce radente e si può ricorrere a proiettori (anche i semplici faretto infissi con picchetti nel terreno). Si provvederà a disporre le fonti di illuminazione in avvallamenti del terreno oppure nascosti tra il verde: è molto importante evitare fonti di abbagliamento. Tutti le luci da esterno dovranno comunque esser disposte ed orientate in modo da tale da evitare di illuminare il cielo e di creare fenomeni di inquinamento luminoso. A tal fine l'impiego di lampade gialle o colorate dovrà essere attentamente valutato e possibilmente evitato.

4. Sono da preferirsi lampade a basso consumo o a led.

Art. 19. Fitodepurazione per case sparse e piccoli nuclei isolati.

Il trattamento delle acque di scarico e delle acque nere di case isolate, piccoli nuclei e comunità non allacciati alla rete fognaria potrà prevedere, accanto al pre-trattamento con tradizionali fosse biologiche, la connessione con impianti di fito-depurazione, possibilmente da realizzarsi con i sistemi di materassi filtranti subsuperficiali, da preferirsi ai sistemi di lagunaggio con bacini lacustri scoperti.

Art. 20. Nuove costruzioni per annessi agricoli di cui all'art.41.comma 4 della L.R.1/2005

Nel rispetto delle normative vigenti (es. sulla sicurezza, l'igiene, ecc.) e del Programma Aziendale Pluriennale di miglioramento agricolo ambientale approvato dal Comune in applicazione del Regolamento regionale di attuazione della L.1/2005 (il Territorio Rurale) potranno essere realizzati da parte dell'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), nuovi annessi rurali come individuati all'art. 12 , che

costituiscono pertinenze del fondo agricolo, e con le prescrizioni tipologiche, morfologiche, materiche e qualitative ivi indicate, presentando con D.I.A. il relativo progetto esecutivo al comune, con le seguenti limitazioni dimensionali quando trattasi di:

- o piccole cantine per il vino, sino a 80 mq.;
- o laboratori per la lavorazione e la trasformazione, compresa l'eventuale stagionatura, di prodotti agroalimentari (formaggio, salumi, miele, erbe officinali, ecc.), sino a 50 mq.;
- o forni per la cottura del pane e la produzione casalinga di prodotti da forno, sino a 36 mq.;
- o spacci aziendali per la vendita di prodotti del territorio e di quanto legato all'attività aziendale, sino a 36 mq.

In assenza del Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale dell'azienda, saranno consentiti, con la procedura sopra descritta, solo le piccole cantine e i forni nei limiti dimensionali sopra indicati.

Art. 21. Nuove costruzioni per annessi agricoli di cui all'art.41.comma 5 della L.R.1/2005 (vedi art.6.4 del Regolamento di attuazione)

“Gli annessi agricoli costruiti dopo l'entrata in vigore della L.R 1/2005 non possono mutare la destinazione d'uso agricoli. nel caso di variazione di destinazione d'uso rispetto all'uso agricolo agli annessi stessi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 132 della L.R medesima.

Gli annessi agricoli in oggetto sono i manufatti e le piccole infrastrutture, leggere e prive di fondazioni (quindi facilmente rimovibili), necessarie per lo svolgimento dell'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole: tipicamente orti e piccoli frutteti.

Essi potranno essere richiesti e collocati, nel rispetto dei valori paesaggistici e ambientali, secondo le istanze per il conseguimento del permesso di costruire che deve seguire le procedure di cui all'art.6 comma 3 del Regolamento di attuazione.

I soggetti abilitati all'installazione di tali annessi o manufatti saranno i privati, persone fisiche o associazioni, a livello amatoriale, proprietari o aventi diritto del terreno su cui insiste l'annesso. Tali manufatti dovranno essere realizzati interamente in legno e con coperture in materiali rigidi impermeabili di forme e colori tali da essere inseriti nel paesaggio e congrui con eventuali edifici adiacenti.

Per le superfici fondiarie da ha 0,00.200 alle superfici fondiarie minime previste del Regolamento di attuazione DPGR 09.02.2007 n. 5/R, l'indice di superficie dell'annesso sarà di 0.02 (mq/mq terreno) e la superficie massima complessiva di mq.40 .

E' vietato l'installazione di tali annessi manufatti all'interno di fasce golenali e di esondazione di corsi d'acqua di ogni ordine e grado ed entro le fasce di rispetto di infrastrutture lineari (strade, ferrovie, elettrodotti, acquedotti, ecc.) e di pozzi o sorgenti.

Art. 22. Nuove costruzioni per annessi agricoli eccedenti le capacità produttive dell'azienda e non soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime di cui all'art.41.comma 7 della L.R.1/2005(vedi art. 5.3 del Regolamento di attuazione)

Le nuove costruzioni rurali e gli interventi di ristrutturazione edilizia dovranno ispirarsi alle tradizioni e agli stili locali, senza escludere con ciò l'introduzione di elementi nuovi, purché non ne derivino rotture disarmoniche con il tipo ambientale ed architettonico dominante.

La costruzione di annessi agricoli eccedenti le capacità produttive dell'azienda non soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime (art.5 Reg. di Attuazione della L.R.1/2005) è consentita in riferimento agli specifici manufatti già contemplati al precedente art. 12., che costituiscono pertinenze del fondo agricolo, e con le prescrizioni tipologiche, morfologiche, materiche e qualitative ivi indicate.

In più in tali costruzioni, per la realizzazione di muri od altri nuovi manufatti non portanti, purchè nel rispetto delle forme e delle tipologie sopra descritte e non a diretto contatto con edifici storici, potranno altresì essere utilizzati materiali naturali biologici quale legno, paglia, terra cruda.

Art. 23. Installazione di manufatti precari di cui all'art.41.comma 8 della L.R.1/2005(vedi art. 7.1-2 e 8.1-2 del Regolamento di attuazione)

Per tali manufatti valgono i riferimenti descritti negli artt.8 e 12.4 sopra descritti. Per l'installazione di serre temporanee fanno riferimento quanto contenuto nell' 8.1-2 del Regolamento di attuazione, con l'unica aggiunta del divieto di installare tali manufatti su o a ridosso (entro 150 m.) da valichi e crinali principali, nonché da monumento storici (chiese, pievi, mulini, torri e castelli), laghi e corsi d'acqua. L'installazione di serre è altresì vietata, fatto salvo per manufatti di limitatissima estensione per uso familiare (max. 32 mq.) all'interno delle visuali sensibili individuate dalla variante di PS.

Art. 24. Accessori e arredi

Si intende per accessori e arredi: muretti, marciapiedi, forni, fontanili, pozzi, barbecue, recinzioni, fioriere, aie, strade di accesso, piste ecc.

a. Esistenti

Sono ammesse opere di manutenzione e consolidamento. In fase di progettazione degli interventi di cui sopra, si dovrà provvedere alla ristrutturazione anche di quei manufatti che, per materiali e/o tipologie costruttive, non siano compatibili con l'intorno ambientale, utilizzando materiali, criteri esecutivi e forme tradizionali; a tal fine occorre prevedere:

- la sostituzione di materiali e tipologie non consoni con altri tipici della zona;
- la schermatura, ove sia preclusa tecnicamente la sostituzione dei manufatti e delle tipologie non consone alla tradizione locale, attraverso la piantumazione di essenze arboree autoctone o naturalizzate;
- Il mantenimento dei muri di sostegno in pietrame esistenti e, ove necessario, il loro consolidamento con criteri di restauro, cioè senza alterarne dimensioni ed aspetto.

b. Nuova costruzione

Ogni nuovo manufatto dovrà, di norma, essere localizzato all'interno dell'area di pertinenza (resede) dell'edificio.

La progettazione dovrà tenere conto delle caratteristiche del resede e dell'edificio stesso e prevedere l'utilizzazione di materiali e tipologie tradizionali

I muri di nuova realizzazione dovranno avere caratteristiche formali analoghe a quelle esistenti o, in assenza, di quelli realizzati nell'intorno secondo tradizione .

Art. 25. Opere testimoniali/commemorative e opere d'arte

1.. Sono **testimoniali/commemorative** le opere con funzione celebrativa e devozionale, come croci, tabernacoli, edicole votive, statue, cippi e lapidi. Sono opere d'arte: ponticelli, muri di sostegno antichi, manufatti di piccole dimensioni, generalmente ubicati lungo pubbliche vie, quali abbeveratoi, fontane, lavatoi pubblici, ecc.

2. Le opere **testimoniali/commemorative** e le opere d'arte esistenti devono essere conservati, ove necessario restaurati e, ove possibile, interessando all'intervento anche il contesto in cui sono inseriti: argini, muri di recinzione, vie poderali, ecc.

Esse dovranno costituire occasione ed elementi di peculiarità funzionali alla progettazione e alla realizzazione di eventuali aree di sosta lungo i percorsi nel territorio agreste

Sono ammessi nuovi opere monumentali e opere d'arte tesi a segnalare e valorizzare:

- siti di importanti avvenimenti storici;
- siti di fama letteraria o leggendaria;
- punti di importanza toponomastica legati a usi e tradizioni;

E' auspicabile la realizzazione di piccoli fontoni/fonti di acqua piovana realizzati a terra, in prossimità dei fabbricati in area rurale, per il risparmio idrico (raccolta acque meteoriche) e la conservazione dell'habitat faunistico esistente.

E' ammessa la posa, anche limitata nel tempo, di nuove opere artistiche che si inseriscano adeguatamente nel contesto paesaggistico ambientale, purchè nei relativi progetti siano contemplate, oltre alle le modalità di posa, anche le modalità di eventuale ripristino dello stato originario dei luoghi.

3. La progettazione di nuove opere d'arte dovrà valutare e tenere conto di volta in volta della morfologia del terreno e delle caratteristiche dell'area. In caso di dismissione o sostituzione delle opere dovrà essere previsto il ripristino dello stato originale dei luoghi.

4. Nella realizzazione si utilizzeranno materiali locali al fine di armonizzare le opere al contesto architettonico-paesaggistico locale.

Art.26. Regole di intervento per le ville e fattorie storiche

1. Sono edifici o complessi di edifici che, pur collocati in un contesto rurale, presentano un'organizzazione spaziale e caratteristiche architettoniche peculiari diverse dalla normale casa rurale-agricola, e pur sempre di antica tradizione, composte da una o più abitazioni padronali, caratterizzate da forme e profili particolari, spesso completate da roccaforti o torrette, con edifici di servizio, spazi comuni, giardini, viali, alberature. Le diverse epoche di costruzione, le specifiche linee architettoniche e le molteplici tipologie e funzioni le

rendono casi di pregio particolare, tra l'altro solitamente soggetti ai vincoli e normative della Sovrintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali.

2. Gli interventi consentiti per gli edifici, rispetto alla classificazione che il Piano Strutturale comunale assegna ad ognuno di essi al punto 8" *Il censimento dell'edificato extraurbano*" della Relazione, sono quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, cambio di destinazione d'uso, nonché formazione di nuove unità abitative se compatibile con il rispetto delle caratteristiche tipologiche originarie. Sono fatte comunque salve e prevalenti le disposizioni e prescrizioni della competente Soprintendenza negli immobili con vincolo specifico di cui all'Elenco n° 1 del citato punto 8. .

Non sono ammessi ampliamenti nè delle ville, nè degli altri edifici abitativi, nè dei rustici. Non è consentita la realizzazione di nuovi edifici, se non come annessi agricoli nei casi previsti.

3. Le destinazioni ammesse sono produttiva e abitativa agricola, residenziale civile, turistico-ricettiva; possono inoltre ospitare attrezzature e servizi pubblici o di interesse collettivo.

4. Gli interventi su tali complessi, quando non siano limitati alla manutenzione ordinaria o straordinaria, sono soggetti a restauro o risanamento conservativo.

5. Il Consiglio Comunale può deliberare che siano soggetti a piano di recupero esteso all'intero insieme di fabbricati e alle aree di pertinenza, compresi, giardini, viali di accesso ecc. gli interventi su complessi ritenuti unitari da un punto di vista tipologico, morfologico e funzionale.

Art.27. Utilizzo e disciplina delle energie rinnovabili in ambito rurale

1. Premesse.

Tale argomento è normato a livello locale dalla L. R. n. 39/2005 "Disposizioni in materia di energia" - Trasmissione della Circolare per una prima applicazione, in ambito regionale, della Legge 24.12.2007 n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge Finanziaria 2008" in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, approvata dalla Giunta Regionale con Delibera n. 235 del 31.03.2008. A livello provinciale il Piano Energetico Provinciale è stato approvato sin dal 2003 (rif. L. 10/1991, L.R. 45/1997 e L.R. 5/1995). Tali elaborati costituiscono anche per il presente PS i principali riferimenti in materia.

2. Tipologia degli impianti ammessi.

In ambito rurale sono pertanto ammessi, con normale procedura di DIA (vedi comma 6) , i seguenti impianti:

- impianti solari fotovoltaici da 1 a 20 kWp connessi alla rete di trasmissione;
- impianti micro-eolici e mini-eolici, di potenza di picco non superiore a 100 kW;
- impianti di riscaldamento, cogenerazione e tricogenerazione a biomasse di potenza nominale non superiore a 200 kW termici e 100 kW elettrici;
- impianti micro-idroelettrici, di potenza di picco non superiore a 100 kW;
- impianti per l'utilizzo diretto del calore geotermico mediante pompe di calore anche senza prelievo di fluido;

- impianti centralizzati anche di tipo cogenerativo e tricogenerativo alimentati a gas naturale fino a 200 kW termici e 100 kW elettrici.

Sono altresì ammessi impianti per la produzione di energia da biomasse per la costituzione di microfiliere energetiche di autoconsumo, ovvero a sostegno delle proprie attività aziendali o residenziali. Eventuali altri impianti di questo tipo ma di potenza superiore ai 200 Kw sono peraltro soggetti ad autorizzazione unica di cui al D.Lgs. 387/2003, rilasciata dalla Provincia ai sensi della LR 39/2005.

Non sono invece ammessi sul territorio comunale impianti eolici singoli o in gruppo (parchi eolici) di potenza superiore a quelle sopra descritte.

3. Rapporti con il PSR 2007-13

Il Programma di sviluppo rurale (PSR) 2007-13 prevede numerosi incentivi rivolti alle aziende Agricole. Le linee di intervento sono suddivise in 3 Assi, a loro volta suddivisi in Obiettivi Specifici (OS) che sono a loro volta suddivisi in "Misure". In particolare per il settore energetico e delle energie rinnovabili sono di interesse le misure OS9 (si veda la pagg. 27 del PSR): 114, 121, 122, 123, 125, 221, 223, 311 e 321.

Il Piano Strutturale recepisce tali misure del PSR, a cui rimanda i richiedenti anche per eventuali domande di cofinanziamenti.

4. Caratteristiche e localizzazione degli impianti

Per gli impianti fotovoltaici sono comunque da privilegiare la loro installazione, con modalità di integrazione totale o parziale, su edifici preesistenti, evitando così il consumo di suolo.

Nel caso che impianti fotovoltaici, sia familiari sia di maggiori dimensioni quali eventuali centrali fotovoltaiche, vengano installati sul terreno, vanno privilegiate le soluzioni sollevate dal suolo, quali quelle su tralicci orientabili, adeguatamente disposti al fine di ridurre al massimo la percezione visiva e i relativi impatti paesaggistici.

I generatori di produzione eolica (mini e micro eolico) andranno installati, ad adeguata distanza da abitazioni o con soluzioni tecniche che comunque garantiscano l'assenza di impatti sonori significativi, con torri di supporto non superiori a m.12 e comunque mai all'interno di visuali sensibili o lungo i valichi e i crinali principali.

5. Mitigazioni degli impianti

Tutti gli impianti fotovoltaici effettuati sul terreno, che attorno ai pannelli solari dovrà rimanere comunque non impermeabilizzato (asfaltato, cementato) e possibilmente inerbito o addirittura coltivato, dovranno presentare opportune mitigazioni ambientali, in particolare utilizzando filari e siepi di essenze vegetali autoctone che ne schermino i lati non esposti al sole. Inoltre le parti metalliche (es. telai) dovranno essere dipinte con opportune vernici mimetiche e non riflettenti. Si avrà accortezza di posizionare i pannelli su terreno in punti il più possibile defilati.

6. Procedure

Per gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore ai 20 Kw e per tutti gli altri descritti al comma 2, con l'esclusione di impianti micro-idroelettrici e di impianti per l'utilizzo diretto del calore geotermico mediante pompe di calore anche senza prelievo di fluido, si applica la disciplina della Denuncia di Inizio Attività e che, qualora la realizzazione dell'intervento interessi immobili oppure aree sottoposte a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, la DIA rimane comunque subordinata al preventivo rilascio del parere o autorizzazione richiesti ed altresì la stessa DIA dovrà essere corredata da *“ogni parere, nulla osta o atto d'assenso comunque denominato, necessario per poter eseguire i lavori, salvo che il Comune provveda direttamente”* (art. 84, comma 1, della L.R. 1/2005).

In applicazione della disciplina statale, per alcuni impianti fotovoltaici è poi necessaria la preventiva verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale che viene svolta dalla struttura operativa regionale per la VIA. A tale proposito, a seguito dell'entrata in vigore del DM 19.2.2007, vigono le seguenti procedure (vedi anche tab.. I-A):

- non sono da qualificarsi come impianti industriali e, quindi, non sono assoggettabili a verifica ai fini della VIA, a meno che non ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, sia gli impianti fotovoltaici con totale integrazione architettonica o parzialmente integrati, sia gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 Kw non integrati;
- allorché i progetti relativi ad impianti fotovoltaici, di qualsiasi potenza, ricadano, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla L. 394/91, si deve sempre procedere a VIA;
- negli altri casi, per progetti relativi ad impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 Kw, non totalmente o parzialmente integrati, si deve procedere alla cosiddetta verifica o screening al fine di verificare se non sia necessario lo svolgimento della procedura di VIA.

Tab. I-A. Schema dei procedimenti per tipologia e caratteristiche di impianto fotovoltaico:

Potenza impianto	totale e/o parziale integrazione architettonica	area naturale protetta (SIR e Riserve Naturali)	verifica ambientale	valutazione impatto ambientale	denuncia inizio attività	autorizzazione unica provinciale
< 20 Kw	si	no	no	no	si	no
< 20 Kw	no	no	no	no	si	no
> 20 Kw	si	no	no	no	no	si
> 20 Kw	no	no	si	no	no	si
> 20 Kw	si/no	si	no	si	no	si
< 20 Kw	si/no	si	no	si	si	no

Per l'installazione di pannelli fotovoltaici di potenza uguale e/o inferiore ai 3 Kw, il riferimento rimane l'articolo 17 della L.R. n. 39/2005 che assoggetta tali impianti ad *“attività libera edilizia”*.

L'eventuale richiesta di realizzazione di impianti di potenza superiore a quelli descritti al comma 2, con l'esclusione di quelli eolici comunque non ammessi, e fermo restando quanto previsto dalle normative regionali e provinciali e dalle relative procedure, sarà possibile solo in aree non comprese nei territori classificati dal PS come "di pregio ambientale" (territori "A"), né all'interno del SIC né entro visuali sensibili dal punto di vista paesaggistico (vedi relative tavole). Le richieste di tali progetti verranno valutate caso per caso e dovranno comunque sempre allegare uno studio di Studio di Impatto Ambientale con uno specifico capitolo sugli impatti visivi delle infrastrutture ed un altro che preveda e descriva le soluzioni di mitigazione ambientale (vedi anche comma 5). Tale studio di impatto andrà allegato anche alla realizzazione di impianti micro-idroelettrici, di impianti per l'utilizzo diretto del calore geotermico mediante pompe di calore anche senza prelievo di fluido e di quelli biomasse, prima di presentare l'eventuale DIA. Per le prime due tipologie di impianti in particolare andrà valutato il possibile impatto sulla falda acquifera o su corsi d'acqua superficiali e sulle relative biocenosi acquatiche.

Per gli impianti a biomassa dovrà essere prima di ogni altra cosa presentato, di cui costituirà allegato il precedente Studio di Impatto Ambientale, anche un adeguato progetto che soddisfi innanzitutto almeno uno dei seguenti pre-requisiti:

- il proprietario/avente diritto dell'immobile/azienda agricola sia proprietario anche di terreni boscati atti al prelievo di adeguati quantitativi di materiale per destinazione energetica;
- il proprietario/avente diritto abbia disponibilità di messa a coltura, su adeguati terreni, di piantagioni dedicate (*SRF* o *MRF*);
- sia effettuata una stima globale, in termini quantitativi, della materia prima disponibile annualmente.
- nelle vicinanze (max. entro 60 Km.) vi sia la possibilità di reperimento di adeguati quantitativi di residui dell'industria del legno e/o agricola ai fini dell'alimentazione prevalente (almeno 80%) dell'impianto. Nel caso dell'autorizzazione di progetti di centrali a biomasse di tipo commerciale (ovvero per produrre energia da vendere e non solo destinata all'autoconsumo dei produttori) che utilizzino le risorse forestali comunali, il progetto dovrà altresì allegare piani di gestione forestale che evidenzino la sostenibilità dello stesso, ovvero che permetta, nei cicli di taglio, il progressivo rinnovamento della risorsa evitando il depauperamento del locale patrimonio forestale.

I soggetti ammessi per le richieste degli impianti al comma 2 sono le persone fisiche, le associazioni e le PMI agricole, comprese le cooperative .

Art. 28. Lavori di modifica morfologica dei terreni agro-silvo-pastorali

Per tutti gli interventi sopra descritti negli artt. 3-4-5-6-7 sono ammessi, previa acquisizione di autorizzazione paesaggistica ove richiesta, circoscritti lavori di spianamento e di sbancamento con reimpiego di materiale.

Il riporto di terreno dall'esterno deve essere considerato intervento di natura eccezionale, ritenuto ammissibile solo per modeste quantità, previa autorizzazione paesaggistica, quando supportato da evidenti limitazioni agronomiche a cui non si possa sopperire attraverso interventi di sterro e riporto. In ogni caso non potrà essere attuato congiuntamente ad altri interventi e la qualità del terreno, necessariamente di coltura vegetale con caratteristiche fisiche omogenee rispetto all'area di riporto, dovrà essere accertata mediante analisi previste dalla normativa vigente.

Art.29. Fertilità dei suoli

In accordo con l'attuazione regionale del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) dell'Unione Europea (Asse 2, Misura 214) il Comune favorisce iniziative finalizzate alla conservazione ed al ripristino, nelle aree degradate, della fertilità agronomica e forestale dei suoli. E' quindi ammesso, in tali suoli (con priorità nelle aree vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate a livello regionale ai sensi dell'art.92 del D.Lgs. 152/2006 e nelle zone soggette ad erosione) l'apporto di ammendante compostato verde o ammendante compostato misto con contenuto in sostanza organica inferiore al 2%.

Art. 30. Pratiche rurali problematiche

In ambito rurale esistono una serie di attività, non necessariamente sempre di tipo agricolo che, soprattutto se svolte a ridosso di strade ed aree abitate, possono causare disagio o potenziale pericolo per persone ed animali. Pertanto esse, nel rispetto delle specifiche normative nazionali, regionali e provinciali, andranno regolamentate.

Lo spargimento di concimi e sostanze chimiche a ridosso di strade ed abitazioni (meno di 150 m.) andrà soggetto a particolari attenzioni onde evitare di contaminare, seppur indirettamente, le zone adiacenti, anche in relazione alle condizioni meteo (es. forza e direzione del vento).

Per lo spargimento del letame, ove autorizzato, per evitare lo sprigionarsi di odori molesti è richiesto lo spandimento con carribotte dotati di sistema a bassa pressione (distribuzione rasoterra) oppure carribotte dotati di iniettori con interrimento immediato dei liquami. Da evitare i lanci a lunga gittata.

Su tutto il territorio comunale, salvo diverse specifiche autorizzazioni rilasciate dal Comune, è vietato l'impiego di elicotteri od altri mezzi aerei per l'irrorazione di prodotti chimici.

E' vietato l'incendio di stoppie in piedi sul campo dopo le trebbiature.

Si ricorda altresì che, ai sensi della l.n. n.157/92, le attività venatorie sono vietate al di sotto dei 150 m. da strade, abitazioni e mezzi agricoli in attività.

Art.31. Tutela e incentivazioni di siepi e filari

In ambito agricolo vanno mantenute e migliorate tutte le siepi e i filari esistenti, salvo dove diversamente previsto dai piani di assestamento forestale o aziendale. Per la creazione di nuove siepi arboreo-arbustive e

di filari di particolare pregio o valore strategico, su richiesta formale e progetto della proprietà dei fondi agricoli interessati, il comune potrà contribuire al loro impianto con opportuni incentivi o agevolazioni.

Art. 32. Mitigazione e inserimento ambientale di infrastrutture rurali.

Silos, capannoni, grandi tettoie ed ogni altra grossa infrastruttura per la logistica rurale dovrà essere opportunamente inserita nel paesaggio circostante, al fine di evitare ogni tipo di impatto ambientale e paesaggistico. Oltre alla cura di forme, materiali, colori e dimensioni, che dovranno essere congrui con le tradizioni locali e conformi alle prescrizioni di cui ai precedenti artt.12 e 22, particolare attenzione dovrà essere posta al posizionamento di manufatti e all'utilizzo di soluzioni per schermarne e mitigarne la presenza,. Pertanto è vietato realizzare tali manufatti sui crinali, nei valichi o sulla sommità di colline, mentre saranno da prevedere schermature perimetrali con siepi, filari e piccoli movimenti di terra; inoltre, dove possibile, dovranno essere favoriti l'impianto di essenze vegetali rampicanti o la creazione di pareti rinverdite.

Art. 33. Taglio dei boschi e commercio di alberi.

Il taglio a rotazione di boschi cedui dovrà avvenire secondo le modalità e le autorizzazioni previste dalla LRT 39/2000, dal Regolamento Forestale DPGR 39/2000 e dai relativi piani di assestamento forestale, ma nel rispetto di una rotazione che non comporti sostanziali modifiche del paesaggio forestale locale. Pertanto la localizzazione dei tagli e la loro intensità dovranno essere preventivamente condivisi con i competenti uffici comunali.

Il taglio di uliveti maturi è vietato, salvo:

- o laddove fosse indispensabile, per ragioni che dovranno essere esplicitate nel progetto esecutivo, per la realizzazione di opere pubbliche o per interventi contingibili ed urgenti o di pubblica utilità;
- o laddove fosse contemplato dal Programma Aziendale Pluriennale di miglioramento agricolo ambientale approvato dal Comune.

Su tutto il territorio comunale è altresì vietato l'espianto e la commercializzazione di alberi vivi maturi (diametro > 50 cm.), in particolare di ulivi, salvo il caso in cui lo si pratichi in sostituzione del taglio previsto nei casi al precedente comma, prevedendo comunque prioritariamente, ove possibile, la loro ricollocazione su altre aree pubbliche locali.

Art.34. Polizia rurale

Ad integrazione e completamento del presente Regolamento e in considerazione della considerevole superficie agro-forestale presente sul territorio comunale, il Comune potrà dotarsi, in accordo con la Comunità Montana, di un apposito servizio di Polizia Rurale, con compiti di vigilanza e controllo, nonché di repressione e sanzione delle eventuali azioni in contrasto con il presente Regolamento, nonché con le leggi ed i regolamenti dello Stato, della Regione e della Provincia nell'ambito del territorio comunale avente destinazione agricola o soggetto a vincoli di natura paesaggistico - ambientale, così come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico.

Il Regolamento di Polizia Rurale si applicherà anche a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, indipendentemente dalla destinazione urbanistica. Obiettivo del Servizio di Polizia Rurale sarà quello di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne del Comune di Murlo.